



Codice etico e comportamentale

Valido dal 30 Luglio 2020

1. Premessa

1.1 Il Codice Etico di SEF Surgical European Facilitator srl

SEF Surgical European Facilitator srl ("SEF o Azienda") è una società che si impegna su tutto il territorio europeo, lavorando al fianco delle strutture sanitarie e di tutti quei soggetti impegnati nel mondo della salute e dell'assistenza sanitaria, a facilitare l'accesso alle cure con servizi di alta qualità, nell'interesse della sicurezza e del benessere del paziente.

SEF è consapevole di operare in un settore particolarmente sensibile ed importante, quello sanitario, ed avverte con responsabilità l'impegno di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione di un diritto primario, la salute dei cittadini, al miglioramento dell'accesso ai sistemi sanitari ed allo sviluppo della società civile europea.

I rapporti di SEF con i collaboratori interni ed esterni, con la pubblica amministrazione, con i professionisti del settore sanitario, con i clienti ed i fornitori si basano sull'assoluto rispetto delle leggi.

Il rispetto dei principi contenuti in questo documento permette non solo il buon funzionamento dell'Azienda e il raggiungimento degli obiettivi aziendali, ma manifesta la precisa intenzione di rispettare le leggi, e i principi morali, che devono disciplinare tutti gli aspetti della convivenza.

2. I principi generali

2.1. Destinatari del Codice e campo di applicazione

Il presente Codice Etico si prefigge di fornire una guida sugli standard minimi di pratica aziendale.

Tale Codice si applica all'Amministratore Unico, ai dipendenti, ai collaboratori, anche occasionali e/o temporanei, inclusi i medici in rapporto libero-professionale, ai fornitori, ai partner, e a tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari con l'Azienda, agendo a suo nome e per suo conto ("Destinatari").

Il Codice integra e rafforza i principi contenuti nelle norme legislative e regolamentari esterne ed interne. Le disposizioni previste dal presente Codice prevarranno nel caso in cui dovessero entrare in conflitto con altre disposizioni aziendali (modelli, direttive, regolamenti, procedure, etc.).

2.2. Sistema di valori di base

SEF Surgical European Facilitator srl opera nel settore della Sanità ed è consapevole dell'importanza e della

responsabilità che tale attività comporta, incentrata sul soddisfacimento di un bene primario quale la salute dei cittadini.

SEF si impegna, quindi, a produrre e fornire servizi e tecnologie di alta qualità, nell'interesse della sicurezza e del benessere del paziente e si basa su principi di:

- Legalità: i Destinatari perseguono gli obiettivi aziendali nel rispetto sia della Costituzione italiana e delle norme vigenti che della Normativa Europea in campo di sanità transfrontaliera;



- Onestà: i Destinatari si impegnano ad evitare azioni che possano porsi in contrasto con i principi stabiliti dal presente Codice e/o situazioni che possano generare conflitto di interessi, e/o di perseguire logiche diverse da quelle definite dall'Azienda;
- Imparzialità: l'Azienda rifiuta ed esclude ogni discriminazione e si impegna affinché tale principio venga rispettato da tutti i suoi dipendenti e collaboratori, a qualsiasi livello nelle relazioni con i Clienti e gli Utenti, nel rispetto delle regole di convivenza e di ordine pubblico;
- Riservatezza: l'Azienda assicura che le informazioni in proprio possesso vengano trattate con la massima riservatezza e per motivi strettamente legati all'erogazione dei servizi;
- Rispetto dell'ambiente: l'Azienda si adopera per evitare deturpazione o inquinamento ambientale;
- Efficienza: i risultati aziendali sono perseguiti mediante l'utilizzo ottimale delle risorse;
- Trasparenza: l'Azienda si impegna a mantenere la trasparenza e la stabilità nell'individuazione di ruoli e destinatari, in modo che non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia garantita l'individuazione, per ciascun processo, del soggetto responsabile. Il sistema aziendale, inoltre, garantisce la tracciabilità di ogni operazione economica e finanziaria;
- Correttezza: l'Azienda si impegna ad operare con correttezza, evitando l'insorgere di potenziali conflitti di interesse, adottando idonee procedure di gestione delle risorse finanziarie e mantenendo la dovuta diligenza e buona fede nell'esecuzione dei contratti;
- Qualità dei servizi: i servizi erogati rispondono a standard qualitativi elevati, previsti dalla normativa vigente per il SSN e per le Direttive dell'Unione Europea, e rispondenti alle enunciazioni teoriche e alle richieste dei Clienti, dell'Utenza e degli Enti coinvolti;

3. I principi di condotta

3.1. Generalità

SEF Surgical European Facilitator srl si impegna a produrre e fornire tecnologie e servizi di alta qualità, nell'interesse della sicurezza e del benessere del paziente.

I principi etici e comportamentali previsti nel presente Codice hanno valore primario. La convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda non giustifica l'adozione di condotte ad essi contrari.

Tutti i soggetti che hanno rapporti con l'Azienda sono tenuti ad osservare le medesime regole comportamentali improntate ai principi di onestà, correttezza, integrità morale, riservatezza e trasparenza.

3.2. Diligenza, Correttezza, lealtà e fedeltà

Per SEF, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni sono la risorsa fondamentale per il proprio sviluppo e cooperano in un rapporto di correttezza, diligenza, lealtà e fiducia reciproca.

Di conseguenza è fatto espresso divieto per ogni dipendente e collaboratore di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Azienda o incompatibili con i doveri del proprio ruolo.

Il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice rappresenta per tutti i dipendenti e collaboratori una parte imprescindibile delle obbligazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto di fiducia e lealtà.

Ogni Destinatario:

- deve agire con lealtà e secondo buona fede, rispettando gli obblighi derivanti dalle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro o derivanti dalla sottoscrizione del contratto;



- deve esercitare i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge e dalla disciplina interna dell'Azienda, nonché dalle strutture nelle quali in concreto si troverà ad operare;
- deve svolgere i propri compiti senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
- deve assicurare la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali;
- deve assicurare, nei luoghi di lavoro, comportamenti improntati alla correttezza e al rispetto della dignità di ciascuno;
- dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con i soggetti pubblici e/o privati a vario titolo collegati all'Azienda, rispettando, nelle organizzazioni sanitarie, i vincoli gerarchici correlati agli atti operativi;
- evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda;
- deve trattare le informazioni nel rispetto della riservatezza e della privacy degli stessi. Qualsiasi informazione ottenuta nell'adempimento dei compiti aziendali non può essere comunicata a terzi, sia all'interno che all'esterno di SEF, salvo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per adempiere ai propri doveri professionali o in esecuzione di contratti o per ordine dell'Autorità;
- deve astenersi dal portare fuori dai locali dell'Azienda o dal trasmettere all'esterno, con qualsiasi mezzo, gli atti e i documenti aziendali e qualsiasi dato appreso nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

3.3. Conflitto di interessi

È vietato qualsiasi comportamento finalizzato al conseguimento di interessi personali o di terzi, diversi da quelli dell'Azienda o a suo danno.

A tal fine, i destinatari del presente Codice sono tenuti ad informare preventivamente il proprio superiore gerarchico o, eventualmente, il soggetto cui siano tenuti a riferire, delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli dell'Azienda e in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza, affinché vengano assunte le determinazioni conseguenti.

I collaboratori devono evitare tutte quelle attività che siano in conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l'indipendenza nell'espletare le attività loro assegnate.

Non è consentito perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né fare un uso personale non autorizzato di beni aziendali, né detenere interessi direttamente o indirettamente in società concorrenti, clienti, fornitrici o addette alla certificazione dei conti.

3.4. Tutela della riservatezza

SEF si impegna a trattare e conservare i dati personali e le informazioni riservate raccolte nello svolgimento della propria attività, in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili.

I dipendenti e gli altri destinatari del presente Codice si attengono rigorosamente al rispetto dell'obbligo di riservatezza e della normativa sulla privacy, soprattutto con riferimento ai dati sensibili o particolari che hanno occasione di trattare nell'espletamento dei loro compiti.

3.5. Obbligo di confidenzialità

I dipendenti e gli altri destinatari del presente Codice sono obbligati a non rivelare a terzi le informazioni concernenti le conoscenze e i dati tecnici, tecnologici e commerciali di SEF, così come ogni altra informazione non pubblica relativa all'Azienda, se non nei casi in cui la



comunicazione sia richiesta da leggi o espressamente prevista da specifici accordi contrattuali.

Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

4. Regole di condotta nelle relazioni esterne

4.1. Clienti

SEF ritiene essenziale che il rapporto con il cliente si fondi sui principi di lealtà, correttezza, disponibilità e rispetto, al fine di costruire un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. A tal fine esige che i Destinatari del presente Codice rispettino i suddetti principi, e che forniscano al cliente informazioni dettagliate, chiare e veritiere con riguardo ai servizi erogati in modo che lo stesso possa assumere decisioni consapevoli.

4.2. Fornitori

Il rapporto di SEF con i fornitori si fonda sul rispetto e sulla condivisione dei principi etici contenuti nel presente Codice. La Società pretende dai propri fornitori il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e a quanto disposto dalle leggi italiane ed internazionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La selezione del potenziale fornitore e la determinazione delle condizioni di acquisto si basano su valutazioni oggettive come la qualità, il prezzo e la professionalità.

4.3. La Pubblica Amministrazione

I rapporti di SEF con la Pubblica Amministrazione, nonché con i funzionari pubblici, si fondano sul rispetto della normativa vigente e sui principi generali di lealtà e di trasparenza. SEF non ammette alcun tipo di omaggio a funzionari pubblici che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. Allo stesso modo nessun dipendente deve direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro o altre utilità (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali comunemente accettati a livello internazionale), anche a seguito di pressioni illecite. Sono consentiti atti di cortesia commerciale come omaggi o doni di modico valore, di carattere puramente simbolico o personalizzati e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti. In ogni caso la decisione in merito all'opportunità e all'entità di omaggi, doni, etc. spetta esclusivamente alla Direzione. SEF si astiene, inoltre, da qualsiasi condotta fraudolenta finalizzata a conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni od altre erogazioni ad opera della Pubblica Amministrazione.

4.4. Associazioni, Organizzazioni Politiche e Sindacali

SEF può finanziare in Italia e all'estero partiti e sindacati e/o loro rappresentanti direttamente o indirettamente nei limiti previsti dalle norme di legge. Possono essere erogati finanziamenti ad organizzazioni (associazioni, organizzazioni no profit, etc.) e movimenti le cui finalità siano rappresentative di interessi diffusi. L'Azienda può sponsorizzare eventi ad alto contenuto culturale (mostre, convegni, etc.) il cui livello qualitativo deve essere assicurato attraverso una partecipazione diretta all'organizzazione della manifestazione. Anche per il finanziamento di organizzazioni, movimenti e di eventi culturali sono valide le prescrizioni del presente codice in ordine ai conflitti di interesse e alla documentabilità delle spese sostenute.



5. Rispetto del Codice Etico

5.1. Generalità

L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti, collaboratori e da tutti i soggetti che hanno relazioni d'affari con SEF.

5.2. Conoscenza delle prescrizioni del Codice Etico

Il presente Codice è portato a conoscenza dei Destinatari mediante apposite e diversificate attività di comunicazione. SEF, al fine di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, delle sue eventuali integrazioni ed aggiornamenti, provvede a realizzare, per i propri dipendenti e collaboratori, mirati programmi di formazione e informazione.

SEF promuove la conoscenza e l'osservanza del presente Codice anche tra i propri clienti, partner commerciali e fornitori, sia attraverso attività di comunicazione, sia mediante l'inserimento nelle lettere di incarico e/o accordi commerciali di apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegnano al rispetto dei principi previsti nel presente Codice, accettando altresì che la loro trasgressione possa essere motivo di risoluzione del contratto. Il Codice Etico viene pubblicato sul sito web di SEF.

5.3. Violazioni delle prescrizioni del Codice Etico

SEF non ammette violazioni alle prescrizioni contenute nel presente Codice. La violazione del presente Codice costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionata nel rispetto del principio di proporzionalità, secondo le procedure previste dal Codice Civile.

L'eventuale segnalazione circa la violazione o il sospetto di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice deve essere fatta per iscritto e in forma possibilmente non anonima. La mancata cooperazione, o la cooperazione solo parziale con le attività di istruttoria costituisce una violazione del presente Codice.

6. Entrata in vigore e diffusione

Il presente Codice etico - comportamentale entra in vigore a partire dalla sua approvazione. Le modifiche al presente Codice sono approvate dall'Amministratore Unico. Ogni variazione o integrazione successiva è approvata dalla Direzione e viene tempestivamente portata a conoscenza dei Destinatari, anche mediante pubblicazione sul sito web di SEF.

L'Azienda si impegna a comunicare a tutti i Destinatari del presente codice i valori ed i principi ivi contenuti, a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

- la distribuzione a tutti i Destinatari;
- la pubblicazione sul sito internet aziendale;
- la messa a disposizione ai terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito web aziendale.

Tutti i Destinatari devono prendere visione del presente Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

Firenze, 30/07/2020